



# Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili

(OSTAC)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 141b capoverso 3 del Codice di procedura civile<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva in atti processuali orali nei procedimenti civili.

## **Art. 2**            Infrastruttura

<sup>1</sup> I giudici che impiegano strumenti elettronici in atti processuali e le persone che vi partecipano mediante strumenti elettronici devono disporre di:

- a. un software e di un hardware adeguati;
- b. un collegamento Internet adeguato;
- c. un ambiente che permette un'esecuzione e una partecipazione indisturbate.

<sup>2</sup> L'infrastruttura deve consentire ai giudici e alle persone che partecipano al procedimento di presentarsi reciprocamente i documenti.

<sup>3</sup> Se necessario, l'infrastruttura a disposizione dei giudici deve permettere inoltre di:

- a. collegare elettronicamente al procedimento le persone che vi partecipano;
- b. consentire al pubblico di seguire l'atto processuale;
- c. registrare suono e immagine.

RS .....

<sup>1</sup> RS 272

**Art. 3** Requisiti per l'impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva

<sup>1</sup> La trasmissione audiovisiva è ammessa soltanto se sono soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati:

- a. i server che trasmettono il suono e l'immagine si trovano in Svizzera o in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>2</sup> sulla protezione dei dati;
- b. la trasmissione è cifrata;
- c. il livello di sicurezza del sistema è sempre aggiornato e le lacune critiche riscontrate sono colmate;
- d. le funzioni che consentono al giudice di trasmettere e registrare il suono e l'immagine non sono accessibili né alle persone che partecipano al procedimento né al pubblico.

<sup>2</sup> I fornitori privati, che mettono a disposizione sistemi di trasmissione audiovisiva o server utilizzati per la trasmissione, devono essere domiciliati o risiedere in uno Stato di cui al capoverso 1 lettera a e garantire che i dati:

- a. siano protetti da consultazioni, modifiche, memorizzazioni, cancellazioni e registrazioni non autorizzate;
- b. siano trasmessi al giudice competente immediatamente dopo l'atto processuale e, fatti salvi eventuali obblighi legali di conservazione, distrutti subito dopo la conferma di ricezione da parte del giudice; e
- c. non siano inoltrati a terzi.

<sup>3</sup> I Cantoni possono tenere un elenco dei sistemi di trasmissione audiovisiva ammessi.

**Art. 4** Pratiche illecite

Alle persone che partecipano al procedimento e agli altri partecipanti è vietato:

- a. permettere a terzi non autorizzati di accedere all'atto processuale;
- b. registrare suono e immagine.

**Art. 5** Informazioni del giudice all'attenzione dei partecipanti

<sup>1</sup> Il giudice notifica previamente alle persone che partecipano a un atto processuale mediante strumenti elettronici:

- a. i dati di accesso;
- b. le indicazioni concernenti l'infrastruttura;
- c. eventuali istruzioni sull'esecuzione dell'atto processuale;
- d. se e in che misura l'atto processuale è registrato; e
- e. i divieti di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> Se il giudice dispone l'impiego di strumenti elettronici nel quadro di un esame testimoniale, di un interrogatorio o di una deposizione delle parti oppure nel quadro della presentazione di una perizia, la notificazione avviene al più tardi con la citazione.

#### **Art. 6** Login e partecipazione

<sup>1</sup> Chi partecipa elettronicamente, deve effettuare individualmente il login nel sistema di trasmissione audiovisiva prima dell'inizio dell'atto processuale e partecipare dal proprio dispositivo munito di microfono e telecamera.

<sup>2</sup> Le parti e i loro rappresentanti legali possono effettuare il login congiuntamente e utilizzare insieme i dispositivi.

#### **Art. 7** Esecuzione

<sup>1</sup> Il giudice si assicura che solamente le persone autorizzate seguano l'atto processuale e garantisce uno svolgimento corretto.

<sup>2</sup> Invita i partecipanti sulla cui identità ha dei dubbi a dimostrare la propria identità.

<sup>3</sup> Può in particolare esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo.

#### **Art. 8** Registrazione

<sup>1</sup> Il giudice provvede alla registrazione di suono e immagine.

<sup>2</sup> Può delegare a terzi la registrazione se questi ultimi si impegnano a:

- a. non utilizzare i dati per scopi propri;
- b. inoltrare i dati solamente al giudice; e
- c. distruggere i dati immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice.

<sup>3</sup> Si assicura che la registrazione:

- a. sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell'atto processuale; e
- b. sia protetta da consultazioni, trasmissioni, modifiche, memorizzazioni e cancellazioni non autorizzate.

#### **Art. 9** Accesso a un atto processuale pubblico

<sup>1</sup> Chi intende seguire la trasmissione audiovisiva di un atto processuale pubblico deve iscriversi almeno tre giorni prima. Se è necessaria una richiesta secondo l'articolo 141a capoverso 3 CPC, questa varrà come iscrizione.

<sup>2</sup> Al più tardi un giorno lavorativo prima dell'atto processuale, il giudice notifica alle persone che si sono iscritte le indicazioni necessarie e le informa in merito ai divieti di cui all'articolo 4.

**Art. 10** Esecuzione di un atto processuale pubblico

<sup>1</sup> All'inizio di un atto processuale pubblico, il giudice comunica alle persone che partecipano al procedimento chi seguirà tale atto.

<sup>2</sup> Adotta tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire che:

- a. il suono e l'immagine dell'atto processuale pervengano simultaneamente;
- b. il suono sia comprensibile e l'immagine visibile;
- c. i microfoni del pubblico siano spenti durante l'atto processuale.

<sup>3</sup> Invita le persone che seguono l'atto processuale a identificarsi se ha dubbi sulla loro identità.

**Art. 11** Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi